

Piombino, 20 aprile 2016.

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Agli Assessori competenti
Loro Sedi

MOZIONE

(Art. 37 del Regolamento delle attività del consiglio comunale)

OGGETTO: sollecito al Governo ed al Parlamento affinché si intervenga con atto avente forza di legge per dare piena attuazione alla sentenza n 70/2015 della Corte Costituzionale a favore dei titolari di pensione.

PREMESSO CHE

- l'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica (ai sensi dell'art. 34, c. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con le percentuali previste dall'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1443 € mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione.

Sul totale di 16.533.152 pensionati, n. 5.242.161 sono stati esclusi da rivalutazione, un pensionato su tre. - Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati al 31.12.2012 **(Allegato n.1)**..

- La Corte Costituzionale, con sentenza 30 aprile 2015, n. 70 ha dichiarato: *“l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”;*

- per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquisito retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione, a valere sugli trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;

- Il Governo è intervenuto con il decreto legge 21 maggio 2015 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo a una solo parziale e molto limitata restituzione degli arretrati e ad una ancora più irrisoria ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;

- che in concreto gli importi restituiti oscillano tra lo 0% e il 21% di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79% (e al 100% per le pensioni superiori ai 2.810 € mensili lordi);

- in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 **(Allegato n.2)**, hanno oscillato tra i 150 e gli 800 € (0 € per i titolari di pensioni superiori a 2.810 € mensili lordi), con la impropria e ingannevole descrizione “CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015”, non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il D.L. n. 65/2015;

- come espressamente dichiarato dall'INPS (Circ. 25 giugno 2015, n. 125) “Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013”. Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione (già ridotta) riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 (24, comma 25-bis e 25-ter l. n. 214/2011, introdotti dal d.l. n. 65/2015);

- come rilevato dall'INPS, "L'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% e per il 2016 nella misura del 50% dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40%, al 20% o al 10%, rispettivamente del 2,7% per il 2012 e del 3% per il 2013);

- l'effetto "trascinamento" implica che i titolari di pensioni superiori a 1443 € mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 € mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 € mensili lordi; circa 160 € mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 € mensili lordi; circa 330 € mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 € mensili lordi;

- trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti "quesiti" o "acquisiti") il d.l. n. 65/2015 è illegittimo e comunque irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati sia per quanto riguarda la ricostituzione;

CONSIDERATO CHE

- come rileva la Corte costituzionale (par. 10) sono "stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività»" ed è stato disatteso "il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.";

- il Governo con il decreto legge n. 65 del 2015 aggira il disposto della sentenza della Corte costituzionale e tenta di neutralizzarlo, incidendo retroattivamente su "diritti acquisiti", il diritto dai titolari dei trattamenti pensionistici a vedersi riconosciuta integralmente la rivalutazione per gli anni 2012-2013, anche ai fini della determinazione degli assegni di pensioni successivi, secondo i meccanismi al tempo vigenti;

- il provvedimento del Governo, in un già serio momento di difficoltà dei cittadini e delle famiglie, arreca un grave e permanente pregiudizio a fasce della popolazione particolarmente deboli e "indifese", che non dispongono di strumenti di pressione o di reazione efficaci (ad esempio lo sciopero);

- la grave ingiustizia nei confronti di una così vasta platea di cittadini si è consumata nel silenzio delle istituzioni, dei mezzi di informazione e in larga misura anche dei sindacati;

- l'INPS ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale (Messaggio 12 giugno 2015, n. 4017 **(Allegato n.3)**: *"Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato"*. I Patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute dall'INPS, non provvedendo a tutelare gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni);

TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE

a) chiede al Governo e al Parlamento di far approvare nel più breve tempo possibile un atto avente forza di legge che dia piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 dalla Corte Costituzionale, prevedendo a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico (ai sensi e nella misura prevista dall'art. 34, l. n. 448/1998 e art. 69, l. n. 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e dall'art. 1, c. 483, l. n. 147/2013 per gli anni 2014-2016), con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi (per il 2012 e 2013 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'art. 39, l. n. 288/2000; per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall'art. 1, c. 483, l. n. 147/2013);

b) chiede ai parlamentari del territorio di adoperarsi con ogni mezzo perché il provvedimento venga calendarizzato nei lavori del Parlamento il prima possibile.

Francesco Ferrari
Giovanni Sironi
Consiglieri Comunali

Allegato n.1

N. di pensionati e importo lordo mese e annuo del reddito pensionistico per classi di reddito mensile al 31-12-2012

-Fonte: INPS, Casellario Centrale dei Pensionati al 31.12.2012 - (1) Le classi di reddito pensionistico sono determinate in base all'importo del trattamento minimo 2012 pari a 481,00 euro mensili (2) Non sono compresi gli assegni di cura erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano nè le pensioni erogate dagli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidenza della Repubblica, ecc.).

Classi di reddito pensionistico mensile (escluso il rateo della tredicesima)	Importo Medio Lordo mese	Numero pensionati (2)	% pensionati	Importo complessivo lordo annuo del reddito pensionistico	% Importo complessivo lordo annuo pensionistico	Importo Medio Lordo anno
Fino a 3 volte 1.443,00	846	11.290.991	68,29%	114.635.325.207	42,38%	10.153
a						
Da 1.443,01 a 2.405,00	1.982	3.813.942	23,07%	90.724.593.070	33,54%	23.788
Da 2.405,01 a 2.886,00	2.832	627.569	3,80%	21.324.288.480	7,88%	33.979
b	2.102	4.441.511	26,86%	112.048.881.550	41,43%	25.228
Da 2.886,01 a 3.367,00	3.354	298.701	1,81%	12.021.625.588	4,44%	40.246
Da 3.367,01 a 3.848,00	3.890	155.565	0,94%	7.261.022.377	2,68%	46.675
c	3.537	454.266	2,75%	19.282.647.965	7,13%	42.448
Da 3.848,01 a 4.329,00	4.414	90.864	0,55%	4.812.565.274	1,78%	52.964
Da 4.329,01 a 4.810,00	4.939	67.380	0,41%	3.993.300.055	1,48%	59.265
d	4.637	158.244	0,96%	8.805.865.329	3,26%	55.647
Da 4.810,01 a 5.291,00	5.463	51.841	0,31%	3.398.385.048	1,26%	65.554
Da 5.291,01 a 5.772,00	5.982	39.899	0,24%	2.864.222.864	1,06%	71.787
Da 5.772,01 a 6.253,00	6.493	26.953	0,16%	2.100.222.820	0,78%	77.922
e	5.871	118.693	0,72%	8.362.830.732	3,09%	70.458
Da 6.253,01 a 6.734,00	7.024	19.807	0,12%	1.669.388.290	0,62%	84.283
Da 6.734,01 a 7.215,00	7.538	13.331	0,08%	1.205.795.840	0,45%	90.451
Da 7.215,01 a 7.696,00	8.058	9.090	0,05%	879.004.555	0,32%	96.700
f	7.409	42.228	0,26%	3.754.188.685	1,39%	88.903
g = b + c + d + e + f	2.433	5.214.942	31,54%	152.254.414.261	56,29%	29.196
Da 7.696,01 a 8.177,00	8.582	6.184	0,04%	636.817.785	0,24%	102.978
Da 8.177,01 a 8.658,00	9.108	4.450	0,03%	486.373.292	0,18%	109.297
Da 8.658,01 a 9.139,00	9.629	3.265	0,02%	377.274.886	0,14%	115.551
Da 9.139,01 a 9.620,00	10.147	2.489	0,02%	303.058.882	0,11%	121.759
Da 9.620,01 a 10.101,00	10.673	1.823	0,01%	233.473.518	0,09%	128.071
Da 10.101,01 a 10.582,00	11.197	1.489	0,01%	200.075.780	0,07%	134.369
Da 10.582,01 a 11.063,00	11.717	1.203	0,01%	169.146.539	0,06%	140.604
Da 11.063,01 a 11.544,00	12.221	1.172	0,01%	171.876.448	0,06%	146.652
Da 11.544,01 a 12.025,00	12.757	959	0,01%	146.808.517	0,05%	153.085
h	9.858	23.034	0,14%	2.724.905.647	1,01%	118.299
Da 12.025,01 a 12.506,00	13.274	753	0,00%	119.943.066	0,04%	159.287
Da 12.506,01 a 12.987,00	13.798	589	0,00%	97.527.174	0,04%	165.581
Da 12.987,01 a 13.468,00	14.322	478	0,00%	82.149.759	0,03%	171.861
Da 13.468,01 a 13.949,00	14.827	345	0,00%	61.385.219	0,02%	177.928
Da 13.949,01 a 14.430,00	15.361	256	0,00%	47.189.591	0,02%	184.334
Da 14.430,01 a 14.911,00	15.895	204	0,00%	38.910.091	0,01%	190.736
Da 14.911,01 a	16.402	206	0,00%	40.546.430	0,01%	196.827

15.392,00						
Da 15.392,01 a 15.873,00	16.909	177	0,00%	35.914.691	0,01%	202.908
Da 15.873,01 a 16.354,00	17.457	130	0,00%	27.232.964	0,01%	209.484
Da 16.354,01 a 16.835,00	17.972	89	0,00%	19.193.786	0,01%	215.661
Da 16.835,01 a 17.316,00	18.465	91	0,00%	20.163.998	0,01%	221.582
Da 17.316,01 a 17.797,00	19.013	66	0,00%	15.058.290	0,01%	228.156
Da 17.797,01 a 18.278,00	19.550	76	0,00%	17.829.540	0,01%	234.599
Da 18.278,01 a 18.759,00	20.074	50	0,00%	12.044.241	0,00%	240.885
i	15.078	3.510	0,02%	635.088.840	0,23%	180.937
Da 18.759,01 a 19.240,00	20.569	52	0,00%	12.835.260	0,00%	246.832
Da 19.240,01 a 19.721,00	21.096	41	0,00%	10.379.070	0,00%	253.148
Da 19.721,01 a 20.202,00	21.605	42	0,00%	10.888.857	0,00%	259.259
Da 20.202,01 a 20.683,00	22.149	48	0,00%	12.757.549	0,00%	265.782
Da 20.683,01 a 21.164,00	22.651	39	0,00%	10.600.524	0,00%	271.808
Da 21.164,01 a 21.645,00	23.168	32	0,00%	8.896.399	0,00%	278.012
Da 21.645,01 a 22.126,00	23.720	30	0,00%	8.539.268	0,00%	284.642
Da 22.126,01 a 22.607,00	24.252	29	0,00%	8.439.824	0,00%	291.028
Da 22.607,01 a 23.088,00	24.722	21	0,00%	6.229.960	0,00%	296.665
Da 23.088,01 a 23.569,00	25.217	34	0,00%	10.288.371	0,00%	302.599
Da 23.569,01 a 24.050,00	25.792	16	0,00%	4.951.988	0,00%	309.499
Oltre 24.050,00	32.916	291	0,00%	114.942.323	0,04%	394.991
j	27.130	675	0,00%	219.749.393	0,08%	325.555
k = h + i + j	10.960	27.219	0,16%	3.579.743.880	1,32%	131.516
m=a+g+j	1.363	16.533.152	100%	270.469.483.348	100%	16.359

Cedolino Paga INPS mese agosto 2015 per oltre n. 4,4 milioni di Pensionati



**COMUNICAZIONE
MENSILE al PENSIONATO**

emessa il 06/12/2015 alle 19.15

COGNOME E NOME ██████████ ██████████		PENSIONE IN PAGAMENTO nel mese di Agosto 2015 EURO ██████████	
CODICE FISCALE ██████████			
Sede INPS di ██████████		Categoria ██████████	Certificato N° ██████████
Descrizione		Importo	
PENSIONE LORDA		██████████	+
CONTRIBUTO EX ONPI		██████████	-
TRATTENUTE IRPEF		██████████	-
CREDITO SENTENZA C.C. 70/2015		██████████	+
CONG. IRPEF ANNO PRECEDENTE		██████████	-
TRAT.ADDIZ.REG.IRPEF ANNO 2014		██████████	-
TRAT.ADDIZ.COM.IRPEF ANNO 2014		██████████	-
ACC.ADDIZ.COM.IRPEF ANNO 2015		██████████	-
IMPORTO NETTO DEL PAGAMENTO		██████████	+

Testo originale del Messaggio INPS ai Patronati

Rivalutazione delle pensioni. Le indicazioni Inps relative al pagamento degli arretrati secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale
(Inps, Messaggio 12.6.2015 n. 4017)

Mittente: 0022/D.C. Organizzazione

Protocollo: INPS.HERMES.12/06/2015.0004017

Data di ricezione: 12/06/2015 15.22.12

Come noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con messaggio Hermes n. 3135 del 7 maggio 2015, l'Istituto ha comunicato che eventuali richieste di ricostituzioni delle pensioni interessate all'applicazione di detta sentenza, sarebbero state definite solo a seguito dell'assunzione delle conseguenti iniziative legislative secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella citata sentenza, con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", è stato previsto che le somme arretrate dovute in applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

Ciò premesso, l'Istituto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto in oggetto, provvederà, con la citata mensilità, alla liquidazione d'ufficio delle somme spettanti ad ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento.

Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato.

Dette domande, inoltre, non potranno essere valorizzate con il riconoscimento di 0,25 punti previsti per gli interventi elencati nella tabella A, allegata al D.M. 20 febbraio 2013, in quanto, pur se avviate in modalità telematica, non risultano definite con esito positivo.

IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

Cristina Deidda

IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI

Antonello Crudo

IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

Giulio Blandamura

LaPrevidenza.it, 19/06/2015

(da www.laprevidenza.it)